



Città di Castellammare di Stabia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI FINANZIARI, PATROCINI E VANTAGGI
ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____

In vigore dal _____

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI, PATROCINI E VANTAGGI ECONOMICI
A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....	3
ART.1 OGGETTO.....	3
ART.2 PRINCIPI E FINALITA’.....	3
ART.3 DEFINIZIONI.....	4
ART.4 SOGGETTI BENEFICIARI.....	4
ART.5 CRITERI GENERALI.....	5
 CAPO II-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, ALTRI VANTAGGI ECONOMICI E	
COLLABORAZIONI.....	6
ART.6 CRITERI DI PROGRAMMAZIONE.....	6
ART.7 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI.....	7
ART.8 ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.....	8
ART.9 COLLABORAZIONI.....	9
ART.10 INTERVENTI STRAORDINARI.....	10
 CAPO III – CONCESSIONE DI PATROCINI.....	10
ART.11 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI.....	10
ART.12 CONCESSIONE DEL PATROCINIO	10
ART.13 REVOCA DEL PATROCINIO.....	11
ART.14 PUBBLICITA’ DEL PATROCINIO.....	11
ART.15 AUTORIZZAZIONI E RESPONSABILITA’.....	11
 CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	12
ART.16 NORME FINALI E TRANSITORIE.....	12

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Castellammare di Stabia di contributi finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, nonché per la concessione di patrocini.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a. ai contributi economici erogati in ambito socio assistenziale per i quali si rinvia agli appositi Regolamenti d'Ambito;
 - b. ai contributi economici erogati in materia di diritto allo studio per il quale si rimanda ad apposita deliberazione consiliare ed alla normativa di settore;
 - c. ai contributi, comunque denominati, erogati dall'Amministrazione Comunale nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;
 - d. ai contributi e ai vantaggi economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali.

Articolo 2 Principi e Finalità

1. Il Comune di Castellammare di Stabia, in attuazione dei principi fissati dallo statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, intende favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento e il sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, sportiva, educativa, ambientale o di promozione del territorio, che rientrano nelle funzioni istituzionali e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale temperando tale principio con le esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, patrocini ed altri vantaggi economici, garantendo l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi d'imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
3. La concessione di contributi, di patrocini e di altri vantaggi economici oggetto del presente regolamento è finalizzata a:
 - a) promuovere attività ed eventi di pubblico interesse e utilità;

- b) arricchire il tessuto culturale, sportivo, sociale, educativo e ricreativo del territorio e della comunità locale;
- c) contribuire alla promozione della vita associativa;
- d) contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
- e) promuovere la tutela dei valori della pace, della solidarietà, della legalità e del pluralismo delle culture;
- f) sostenere attività, iniziative e progetti che possano favorire lo sviluppo economico del territorio;
- g) favorire le iniziative inerenti alla formazione, all'istruzione e all'educazione;
- h) favorire il conseguimento di altri scopi di promozione sociale e di volontariato.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intende per:

Concessione di contributi: la corresponsione di somme di denaro per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc.

Concessione di patrocinii: l'adesione simbolica dell'Amministrazione Comunale a un'iniziativa, evento o manifestazione di particolare rilevanza per la collettività e per il territorio comunale o sovra comunale, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità conseguite, senza assunzione di alcun onere per l'Ente, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da leggi o altro regolamento;

Attribuzione di altri vantaggi economici: l'attribuzione di benefici diversi dall'erogazione di denaro quali la temporanea fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, strutture, locali, impianti, attrezzature, allacciamenti a reti per la fornitura di elettricità, acqua o gas e/o comunque beni di proprietà comunale funzionali alla realizzazione e allo svolgimento dell'iniziativa e/o attività e/o progetto nonché l'esenzione o riduzione di tariffe connesse a servizi a domanda individuale. Esenzioni e riduzioni di oneri non possono essere disposti in relazione a carichi tributari.

Collaborazione: l'organizzazione congiunta in un'ottica di sussidiarietà, tra Amministrazione Comunale e soggetti terzi di eventi e attività, che portino benefici e/o vantaggi alla comunità locale.

Articolo 4 Soggetti beneficiari

1. In via ordinaria possono beneficiare di contributi, patrocinii, vantaggi economici ed essere interessati ad altre forme di collaborazione con l'Ente così come specificati nel presente regolamento:

- a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. per le attività svolte a favore della popolazione del Comune;
 - b) soggetti privati, persone fisiche e giuridiche, libere forme associative, associazioni, organizzazioni, enti e gruppi riconosciuti, **senza scopo di lucro**;
2. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici, patrocini e altre forme di collaborazione i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale o il presidente svolga funzioni di amministratore comunale.
3. In via straordinaria possono essere concessi contributi, patrocini, vantaggi economici a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente nei seguenti casi:
- a) quando gli utili siano devoluti in beneficenza, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione dell'avvenuta devoluzione delle somme. Nel caso la documentazione non pervenga entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto beneficiario sarà escluso, per il futuro, dalla concessione di benefici di cui al presente regolamento.
 - b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica tali da consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette a condizione che gli stessi non presentino alcun utile d'impresa. Nel caso tale documentazione non pervenga all'Ente entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività, al soggetto beneficiario non sarà erogato il contributo assegnato e si provvederà ad escluderlo per il futuro da qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

Articolo 5 Criteri generali

1. Per la definizione delle priorità ed entità dei contributi finanziari, dei vantaggi economici e delle collaborazioni, nonché per la concessione dei patrocini si osservano i seguenti criteri:
- a) rispondenza dell'iniziativa alle finalità generali perseguite dall'Amministrazione Comunale e agli atti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale;
 - b) significatività delle attività ed iniziative programmate a beneficio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine della città e del suo territorio;
 - c) carattere di originalità e/o di innovatività dell'iniziativa;
 - d) gratuità delle prestazioni rese;
 - e) natura dell'attività svolta dal richiedente, a carattere sostitutivo, integrativo o complementare rispetto a quella dell'Amministrazione Comunale;
 - f) iniziative e progetti promossi, coordinati e realizzati da più soggetti;



- g) entità del contributo richiesto rispetto all'importo complessivo;
 - h) capacità economiche – organizzative ed esperienze maturate dal richiedente;
 - i) livello di autonomia finanziaria;
 - j) diffusione sul territorio;
 - k) capacità di reperire forme di autofinanziamento e utilizzo del volontariato nella realizzazione dell'iniziativa;
 - l) affidabilità, puntualità e diligenza nelle rendicontazioni e nell'utilizzo di beni della comunità in occasione di precedenti contributi o collaborazioni con l'Amministrazione Comunale.
2. E' fatto salvo, comunque, un diverso ordine di priorità da esplicitarsi nel bando di assegnazione. E' fatta parimenti salva la facoltà di indicare nel bando di assegnazione ulteriori e/o diversi criteri di scelta, su conforme deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale, che dovrà in ogni caso attenersi alle linee programmatiche espresse dal Consiglio.
3. I progetti e le iniziative per la realizzazione dei quali è richiesta, a vario titolo, la contribuzione dell'Ente ovvero la concessione del patrocinio morale devono svolgersi in assenza di barriere architettoniche o, in alternativa, deve essere garantita la necessaria assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili, per lo spostamento, l'audizione e quant'altro occorrente.
4. Le misure di cui al precedente comma devono intendersi riferite alle attività ed eventi promossi ed agli spazi pubblici o privati nei quali verranno realizzati e non alle sedi di enti, associazioni ed istituzioni organizzatrici.

CAPO II – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, ALTRI VANTAGGI ECONOMICI E COLLABORAZIONI

Articolo 6 Criteri di programmazione

1. La Giunta Comunale, annualmente, contestualmente all'approvazione dei documenti di indirizzo e programmazione economico-finanziaria o anche successivamente ove ricorrano casi particolari:
- stabilisce l'ammontare delle risorse da assegnare a ciascun settore e determina i criteri da applicare, nell'ambito dei criteri generali di cui al presente regolamento, ai fini della concessione di **contributi**, previa emanazione di un **bando** che pubblicizzi adeguatamente modalità e criteri di assegnazione;
 - individua gli altri **vantaggi economici** e i valori corrispondenti che possono essere concessi previa emanazione di un **bando** che pubblicizzi adeguatamente modalità e criteri di assegnazione;

-adotta gli atti di indirizzo politico-amministrativo per gli eventi culturali, sportivi, commemorativi, ricreativi o di solidarietà ecc. che l'Ente intende realizzare con la **collaborazione di terzi**, ai sensi di quanto disposto all'art. 9 del presente regolamento, nei limiti delle disponibilità di bilancio e compatibilmente con le strutture a disposizione.

2. Gli atti di indirizzo e di programmazione di cui al comma 1 devono contenere espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione Comunale.
3. La concessione di contributi e/o altri vantaggi economici è disposta con determinazione dirigenziale.

Articolo 7 Concessione di contributi finanziari

1. I Dirigenti competenti nei vari settori di intervento sulla base degli atti di indirizzo politici, delle risorse disponibili e dei criteri individuati dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 6 comma 1, adottano e pubblicano un bando nel quale devono essere indicati almeno:
 - a) l'ammontare della somma a disposizione per i contributi per l'ambito di intervento di riferimento;
 - b) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - c) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - d) i criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi;
 - e) le modalità di erogazione del contributo;
 - f) le modalità di rendicontazione delle attività effettuate e delle spese sostenute;
2. Il bando deve essere pubblicato sul portale istituzionale.
3. Il contributo concesso non potrà eccedere il 50% della somma necessaria per realizzare l'iniziativa ammessa a finanziamento e non potrà essere superiore allo scoperto preventivato (Costi stimati – Ricavi stimati) atteso che il contributo finanziario è da intendersi come sostegno economico che incentiva il richiedente nella sua attività riconosciuta di interesse pubblico, non quale fonte principale e/o esclusiva di entrate.
4. L'erogazione dei contributi concessi è subordinata all'effettiva realizzazione dell'attività. Nel caso in cui l'attività per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale, per causa di forza maggiore debitamente motivata e documentata, si procederà alla rideterminazione del contributo concesso in relazione all'attività svolta.
5. I soggetti beneficiari dopo lo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività per cui si è chiesto il contributo devono presentare all'Ufficio competente:
 - a) una dettagliata relazione che illustri l'iniziativa/l'attività realizzata per la quale è stato concesso il contributo nonché i risultati raggiunti;

- b) una rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risultino le spese debitamente documentate e le entrate accertate;
 - c) la richiesta di liquidazione del contributo concesso, entro il termine di un anno dalla conclusione delle attività.
6. Il contributo da erogare rimarrà inalterato a fronte di una spesa effettiva superiore al preventivo presentato; potrà essere rideterminato al fine del rispetto delle condizioni indicate nel precedente comma 3.
 7. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.
 8. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative.
 9. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Castellammare di Stabia".
 10. Sono escluse da qualsivoglia forma di contribuzione finanziaria, a qualsiasi settore di attività si riferiscano, le spese di rappresentanza e le spese ordinarie dei soggetti richiedenti.

Articolo 8 Attribuzione di vantaggi economici

1. Ai fini della attribuzione dei vantaggi economici individuati dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 6 comma 1 i Dirigenti competenti nei vari settori di intervento sulla base degli atti di indirizzo politici, delle risorse disponibili e dei criteri individuati dalla Giunta Comunale, adottano e pubblicano un apposito bando.
2. Le attribuzioni di vantaggi economici possono essere relative:
 - a) al godimento di un **bene immobile** di proprietà comunale mediante la concessione di sale o altri locali o edifici comunali a titolo gratuito o a canone agevolato;
 - b) all'uso di **beni mobili** di proprietà comunale;
 - c) alla fruizione di **servizi** di cui l'Ente già dispone, senza corrispettivo;
 - d) alla esenzione di tariffe.
3. Il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, o distruzione del bene concesso in uso.
4. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste. Nel caso in cui il beneficiario non si sia attenuto alle modalità previste o concordate, fatte salve le eventuali norme regolamentari vigenti, è obbligato a corrispondere all'Amministrazione Comunale il valore economico del beneficio, fatto salvo, comunque, il riconoscimento di eventuali ulteriori danni.

5. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile.
6. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di beni impianti e attrezzature di proprietà comunale.
7. Il beneficiario ha l'obbligo di pubblicizzare la concessione del beneficio da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Castellammare di Stabia";
8. I provvedimenti adottati ai fini di cui al comma precedente indicano l'importo economico del vantaggio attribuito.

Articolo 9 Collaborazioni

1. La collaborazione si definisce come l'organizzazione congiunta tra Amministrazione Comunale e soggetti terzi, di eventi culturali, sportivi, commemorativi, ricreativi o di solidarietà ecc. che apportino rilevanti benefici e/o vantaggi alla cittadinanza, in un'ottica di sussidiarietà.
2. L'iniziativa di realizzazione dell'evento oggetto della collaborazione può essere promossa dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, o proposta al Comune dai soggetti terzi di cui all'art.3.
3. Nel caso di collaborazione attivata su iniziativa del Comune, l'Ufficio competente avvia una manifestazione di interesse finalizzata ad individuare gli enti pubblici / privati o le persone fisiche più idonee alla migliore riuscita dell'evento, intesa anche nel senso del maggior beneficio per la cittadinanza o comunque per l'utenza interessata.
4. La collaborazione su proposta di un terzo viene avviata previa domanda scritta contenente tutti i dettagli dell'evento proposto, inclusi i benefici e/o vantaggi per la cittadinanza, almeno 30 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa.
5. Le collaborazioni proposte da terzi vengono deliberate in funzione del particolare rilievo e della indubbia significatività dell'apporto alla crescita e valorizzazione della comunità locale e per progetti che si ritengano altamente utili e funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.
6. Per tali iniziative, compatibilmente con le risorse di bilancio e in via straordinaria, la Giunta comunale può stabilire, con atto adeguatamente motivato, che l'Ente collabori con il terzo alla realizzazione dell'evento e, a tal fine, indicagli oneri a carico del Comune demandando ai Dirigenti competenti l'adozione degli atti gestionali connessi e consequenziali.
7. La collaborazione con Enti Pubblici può prevedere eccezionalmente anche la concessione di contributi finanziari.



Articolo 10 Interventi straordinari

1. L'Amministrazione Comunale può disporre la concessione di contributi e/o vantaggi economici in favore dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, nonché a fronte di iniziative di aiuto e solidarietà anche verso altre comunità italiane o straniere, in seguito a calamità o altri eventi eccezionali, in esito ai quali si siano verificate la perdita di vite umane o gravi infermità, e/o che abbiano creato nella comunità particolare commozione e partecipazione.
2. Nei casi indicati al precedente comma, la concessione dei contributi è effettuata previa deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale che individui finalità, modalità ed entità del contributo da concedere. Di tale provvedimento è data informativa al Consiglio Comunale.

CAPO III- CONCESSIONE DI PATROCINI

Articolo 11 Definizione e caratteristiche generali

1. Il patrocinio, concesso ai soggetti di cui all'art. 4e per le finalità di cui all'art. 5, consiste nell'informare la cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale, del valore delle iniziative e delle manifestazioni per le quali viene concesso.
2. La concessione del patrocinio è un provvedimento autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi finanziari, altri vantaggi economici e collaborazioni nella realizzazione delle iniziative.
3. La concessione del patrocinio non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale e non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi fatte salve disposizioni regolamentari eventualmente recanti diverse statuizioni in merito.
4. Il patrocinio può essere concesso anche nel caso in cui siano presenti uno o più altri patrocini da parte di altri enti o istituzioni, a condizione che tale circostanza sia chiaramente indicata nella richiesta di patrocinio e sia assicurata pari evidenza al patrocinio del Comune.

Articolo 12 Concessione del patrocinio

1. L'istanza di patrocinio, da far pervenire al Comune almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa oggetto di patrocinio, va redatta utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, debitamente sottoscritta.
2. Il richiedente è tenuto a:
 - utilizzare il logo comunale solo ed esclusivamente per il materiale promozionale dell'evento;

- sottoporre al competente ufficio del Comune la bozza degli elaborati grafici su cui viene apposto il logo e a effettuare tutte le modifiche che verranno richieste;
 - non procedere alla stampa e alla distribuzione del materiale promozionale su cui è apposto il logo comunale fino al ricevimento del “nulla osta” da parte del competente ufficio comunale.
3. L’uso non autorizzato del logo comunale può dare corso a provvedimenti sanzionatori da parte del Comune.
 4. L’istruttoria delle domande è curata dall’ufficio competente per materia.
 5. Eventuali modifiche e/o integrazioni al programma dell’iniziativa devono essere tempestivamente comunicate all’Ente che si riserva di riesaminare la richiesta.
 6. Il patrocinio è concesso dall’Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale, su proposta del Sindaco e/o dell’Assessore competente.

Articolo 13 Revoca del patrocinio

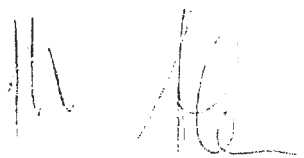
1. Il patrocinio può essere revocato qualora siano violate le disposizioni contenute nel presente Regolamento; in tal caso, l’Amministrazione si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Articolo 14 Pubblicità del patrocinio

1. Il beneficiario del patrocinio è tenuto ad esporre in modo evidente su tutto il materiale di comunicazione e promozione dell’iniziativa, nonché in ogni altra forma di pubblicità della stessa, lo stemma dell’Amministrazione Comunale accompagnato dalla dicitura «con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Castellammare di Stabia».

Articolo 15 Autorizzazioni e responsabilità

1. La concessione del patrocinio non comporta alcuna responsabilità diretta o indiretta del Comune connessa alle modalità di svolgimento dell’iniziativa oggetto di patrocinio, né ad eventuali contenuti difforni o ulteriori rispetto a quanto indicato nella relativa istanza. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il beneficiario del patrocinio e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il beneficiario del patrocinio, in quanto promotore e organizzatore dell’iniziativa assume ogni responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l’utilizzo improprio e/o non autorizzato dello stemma del Comune.
3. Il beneficiario della concessione è ad ogni effetto responsabile della corretta divulgazione e/o affissione del materiale promozionale nel rispetto della normativa vigente.



4. La concessione del patrocinio non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta da richiedere per la realizzazione delle iniziative patrocinate. Il soggetto organizzatore dovrà dotarsi, pertanto, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa al momento vigente prevede.

CAPO IV – Disposizioni finali

Articolo 16 Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua adozione con provvedimento, esecutivo, del Consiglio Comunale.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento è fatto rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.
3. Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.
4. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato ogni precedente regolamento o disciplina adottato in materia di concessione di contributi, patrocini e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.